

**Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.**

**VISTI** gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

**VISTA** la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*»;

**VISTA** la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «*Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente*»;

**VISTA** la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*»;

**VISTA** la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «*Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti*» e, in particolare, l'articolo 19;

**VISTO** il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante «*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

**VISTO** il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante «*Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante «*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*»;

**VISTO** l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*» e, in particolare, il comma 150;

**VISTO** l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*» e, in particolare, il comma 868;

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «*Codice della protezione civile*»;

**VISTO** il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante «*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*»;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in, particolare, l'articolo 95 che reca «*Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia*»;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 671;

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*»;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

**VISTO** il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali*»;

**VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*» e, in particolare, l'articolo 30, comma 5;

**VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*» e, in particolare, l'articolo 29;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*» e, in particolare, l'articolo 26;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 505;

**VISTO** il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «*Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria*»;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;

**VISTO** il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*» e, in particolare, l'articolo 20-ter;

**VISTO** il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*» e, in particolare, l'articolo 2;

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.*» e, in particolare, l'articolo 12;

**VISTA** la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*» e, in particolare, gli articoli 1, 5, 9, 12, 13 e 16;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*» e, in particolare, l'articolo 373;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante «*Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli*»;

**RITENUTA** la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

**VALUTATA** la straordinaria necessità e urgenza di favorire l'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;

**CONSIDERATA** la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell'ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere;

**RITENUTA** la straordinaria necessità e urgenza di assicurare ogni utile ed urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», che rivestono straordinario rilievo internazionale, imponendo l'adozione di misure urgenti per assicurare l'immediata fruizione degli impianti;

**CONSIDERATA** la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione dei progetti di investimento finanziati con risorse PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonché alla messa in sicurezza delle stesse;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [•];

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per la protezione civile e le politiche del mare;

## **EMANA**

il seguente decreto-legge:

### **Capo I**

#### **Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e lavori pubblici**

### **ART. 1**

***(Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria)***

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 5), le parole: *«nei limiti del quale»* sono sostituite dalle seguenti: *«rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale»*.
  - b) all'articolo 2, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, all'adeguamento del corrispettivo alle prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del contratto con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del presente comma.»*;
  - c) all'articolo 4, comma 3, alla lettera b-ter), dopo le parole *«in corso di esecuzione,»* sono inserite le seguenti: *«nonché delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 dell'Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, »*.

## **ART. 2**

### ***(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e contratti di protezione civile)***

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 45, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.»*;
  - b) all'articolo 136, le parole *«4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»* sono sostituite dalle seguenti: *«4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza.»*;
  - c) all'articolo 140:
    - 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono*

*affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.”.*

2) il comma 6 è soppresso;

3) al comma 7 le parole *“nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c),”* sono soppresse;

4) al comma 8 le parole *“In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018”* sono soppresse;

5) i commi 11 e 12 sono soppressi.

*Conseguentemente, alla rubrica, le parole “e di protezione civile” sono soppresse.*

d) dopo l’articolo 140, è inserito il seguente:

*“Art. 140-bis. (Procedure di protezione civile)*

*1. “Ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140 nonché le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7.”;*

*2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.*

*3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell’ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:*

*a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;*

*b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;*

c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea;

e) articolo 54 per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

f) articoli 90, fermo il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;

c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6 dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).».

e) all'articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: “di cui all'articolo 140” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 140 e 140-bis”.

f) all'articolo 225-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di

*bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;*

- g) all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».

2. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

*«Art. 46-bis (Procedure di protezione civile)*

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), si applicano, altresì, le disposizioni del presente articolo.*

*2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*

*3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, per l'affidamento degli interventi disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, da un minimo dello 0,5 fino ad un massimo del 2,5 per mille dell'importo contrattuale per giorno di ritardo e comunque fino al raggiungimento del 10% dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e di sicurezza del lavoro. Qualora siano previste le penali di cui al primo periodo è, altresì, previsto un corrispondente premio per l'ultimazione anticipata dei lavori da un minimo dello 0,5 fino ad un massimo del 2,5 per mille dell'importo contrattuale per giorno di anticipo e comunque entro il 10% dell'importo netto contrattuale, da prevedere nel quadro economico dell'intervento. Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 36 del 2023.*

*4. In occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), , al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte ad esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio – culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo sono autorizzati ad avvalersi di Consip Spa ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023.».*

### **ART. 3**

#### ***(Disposizioni in materia delle classi d'uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica)***

1. Nelle more dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, per lo svolgimento della verifica di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ai fini della individuazione delle classi d'uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l'indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, per "normale affollamento" si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5 e per "affollamento significativo" quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5. In via di prima applicazione, l'Indice di Affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell'edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell'immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell'Allegato A al presente decreto.

### **Capo II**

#### **Disposizioni in materia di autotrasporto, motorizzazione civile e circolazione dei veicoli**

### **ART. 4**

#### ***(Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto)***

1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:

*«Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia)*

*1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2, è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.*

*2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi "(Indice FOI)". La richiesta d'indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'articolo*

2951 del codice civile, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.

4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990 n. 287.».

3. Per le finalità di ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## **ART. 5**

### ***(Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e circolazione dei veicoli)***

1. Al fine di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonché di aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e territoriali della motorizzazione civile, è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.082.028 per l'anno 2025, per la realizzazione di un sistema di protezione integrato, tramite l'implementazione di strumenti di controllo degli accessi e di monitoraggio del traffico dati relativo ai servizi di competenza e la promozione di comportamenti sicuri e responsabili del personale nell'utilizzo delle dotazioni digitali. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante l'utilizzo delle somme, una volta versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Società consortile per azioni PatentiViaPoste a conclusione del contratto di servizio per la gestione del processo produttivo delle patenti di guida e del loro recapito ai cittadini e agli uffici della motorizzazione civile, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'utilizzazione effettiva delle somme di cui al secondo periodo è condizionata e limitata al versamento da parte della società consortile per azioni PatentiViaPoste e alla successiva riassegnazione.
2. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Gli importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi previste, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. Tali importi, da considerarsi omnicomprensivi, sono così determinati.» e la lettera c) è soppressa;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*«1.1. Oltre agli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere:*

*a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo pari ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;*

*b) in caso di distanza superiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonché del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;*

*c) in caso di trasferte all'estero, gli importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.»;*

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

*«1-bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 1.1 sono dovuti per l'attività svolta dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualità di titolare e responsabile dell'attività. In caso di operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività sono dovuti gli importi di cui al comma 1 maggiorati del 40 per cento nonché gli importi di cui al comma 1.1 per ciascuna unità di personale impegnata nell'operazione.»;*

d) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

*«1-ter. Qualora le operazioni sono eseguite al di fuori dell'orario di servizio ordinario, al personale incaricato dell'attività, quale titolare, sono corrisposti, da parte dell'Amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'Amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attività. Nel caso in cui le operazioni sono eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività quale titolare sono corrisposti, da parte dell'Amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1, oltre al 50 per cento dell'importo di cui al comma 1, lettera b) mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'Amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attività. Qualora le operazioni sono eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti, da parte dell'Amministrazione, i soli importi di cui al comma 1.1.»;*

e) il comma 1-quater è abrogato;

f) al comma 1-*quinqies*, le parole «*Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano*» sono sostituite dalle seguenti «*La disposizione di cui al comma 1-ter si applica*» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «*e gli oneri derivanti dalla remunerazione delle stesse sono posti a carico di tutti i soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza*»;

g) il comma 1-*sexies* è abrogato.

3. Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operatività del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in un numero non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.

### **Capo III**

#### **Disposizioni urgenti nel settore portuale e marittimo**

##### **ART. 6**

##### ***(Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo)***

1. Ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso si intende sostituito, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
2. Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalità ivi previste.

## **ART. 7**

### ***(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle acque)***

1. All'articolo 95, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27-*quinquies*, le parole «*il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia*» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle acque*»;

b) al comma 27-*sexies* le parole «*dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia*» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle acque*».

## **ART. 8**

### ***(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa di RAM S.p.A.)***

1. In considerazione del valore strategico del settore della portualità, del trasporto marittimo, della logistica e della logistica digitale, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2025, di euro 2.000.000 per l'anno 2026 e di euro 2.000.000 per l'anno 2027, per gli atti convenzionali da stipularsi tra la società "RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a." e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per gli anni 2025-2027, la società "RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a." è autorizzata *ad assumere unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti di quanto previsto dal CCNL applicato.*

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede quanto a euro 200.000 per l'anno 2025, a euro 2.000.000 per l'anno 2026 e a euro 2.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

## **Capo IV**

### **Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti e connesse a procedure di infrazione e vincoli PNRR**

## **ART. 9**

### ***(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)***

1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), e comma 6-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022,

nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), dell'allegato I.7, del medesimo decreto legislativo, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:

a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6) dell'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

#### **ART. 10**

##### ***(Disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto intercity)***

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto media e lunga percorrenza di passeggeri - contratto intercity - per il periodo 2027-2041 in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 per l'anno 2025, di euro 2.700.000,00 per l'anno 2026 e di euro 1.791.928 per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### **ART. 11**

##### ***(Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali)***

1. Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera v), dopo le parole «nuovo concessionario subentrante» sono inserite le seguenti: «, nelle ipotesi di cui all'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici,»;

b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;

c) all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole «con delibera dell'ART, adottata» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe adottato dall'ART» e le parole «, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il predetto sistema tariffario è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo,»;

e) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*«1-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza in coerenza con le disposizioni del presente Capo, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l’inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell’articolo 3 prima del completamento della procedura di adozione del Piano di cui all’articolo 13, comma 1. I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano ai sensi dell’articolo 13, comma 1, secondo periodo.»;*

f) all’articolo 16, comma 2, le parole «, 12 e 14, commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 12, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Resta fermo l’obbligo dell’ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell’affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate ai sensi dell’articolo 12, comma 2, primo periodo, sulla base del sistema tariffario definito dall’ART ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12”.

## **ART. 12**

### ***(Disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo)***

1. L’articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 2

#### *Oneri di servizio pubblico e tariffe praticabili*

1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, può fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali.
2. Il livello massimo tariffario è indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) N. 1008/2008 e contiene la valutazione completa della necessità e della proporzionalità delle misure. Se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.»

## **ART. 13**

### ***(Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili)***

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, nonché l’attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: “dell'articolo 20, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 20, comma 8” e dopo le parole: “zone di accelerazione terrestri” sono inserite le seguenti: “,

comprehensive delle aree individuate ai sensi del comma 7 -bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo.”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7 -bis, resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nella definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili, nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.”;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro e non oltre il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.”;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B del presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato da GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ricadenti nelle aree individuate da GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1 del presente articolo, GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione come definite ai sensi del primo periodo del presente comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano a GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali insistenti sui rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell’aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo.”;

d) al comma 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedurali ridotti della metà.”.

#### **ART. 14**

##### ***(Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)***

1. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi M2C4-11, M2C4-11bis e M2C4-11ter della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all’articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 dispone, con proprio provvedimento e ai soli fini della loro rendicontazione per il raggiungimento dei predetti traguardi, l’inserimento nel programma degli interventi urgenti adottato dal medesimo Commissario in attuazione della citata Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a del PNRR degli ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a. finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicati

nell'Allegato B al presente decreto, conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 e da realizzarsi nei territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana individuati con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Le attività di soggetto attuatore degli interventi indicati nel citato Allegato B sono di competenza della società ANAS S.p.a..

## **Capo V**

### **Interventi urgenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione e il finanziamento di eventi sportivi di rilievo internazionale**

#### **ART. 15**

#### ***(Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e per lo svolgimento di altri eventi sportivi)***

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), numero 2), le parole «*e al comma 5-ter.1.*» sono sostituite dalle seguenti: «*al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2*»;
  - b) all'articolo 3, dopo il comma 5-ter.1, è inserito il seguente:

*«5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome o di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»*
  - c) dopo l'Allegato 1-bis, è aggiunto l'Allegato 1-ter di cui all'Allegato C al presente decreto.
2. In considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna e il Gran Premio d'Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, è riconosciuto un contributo di 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## **CAPO VI**

### **Disposizioni urgenti di spesa per garantire la continuità dei servizi pubblici nel settore dei trasporti**

#### **ART. 16**

##### ***(Disposizioni urgenti per garantire la continuità e regolarità dei servizi svolti dalla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea)***

1. È autorizzata la spesa di euro 2.884.300,00 per l'anno 2025 e di euro 6.684.300,00 annui a decorrere dall'anno 2026 in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.884.300,00 per l'anno 2025 e a euro 6.684.300,00 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **ART. 17**

##### ***(Entrata in vigore)***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## Allegato A (di cui all'articolo 3, comma 1)

### Criteri per la definizione del normale affollamento e dell'affollamento significativo

L'affollamento di un edificio destinato anche parzialmente a ufficio pubblico, eventualmente aperto al pubblico, può essere quantificato secondo un criterio che considera il numero medio di persone in esso presenti contemporaneamente, in un prefissato periodo di tempo, in relazione ad alcune caratteristiche geometriche dell'edificio stesso (superficie e numero di piani) secondo la procedura di seguito descritta.

Si definisce un Indice di Affollamento ( $I_A$ )<sup>1</sup> ottenuto moltiplicando tra loro due fattori:

- Indice di Utenza ( $I_U$ ), dato dal prodotto di due parametri ricavati da dati quantitativi: Periodo di Utilizzazione ( $P_U$ ) e Densità di Utenza ( $D_U$ )
  - Indice di Piano ( $I_P$ ) che tiene conto del numero di piani dell'edificio
- ottenendo così:

$$I_A = I_U \cdot I_P = (P_U \cdot D_U) \cdot I_P$$

L'Indice di Utenza ( $I_U$ ) è introdotto per tenere conto del numero di persone mediamente presenti contemporaneamente nell'edificio nell'arco di un intero anno; esso dipende da:

- Periodo di Utilizzazione ( $P_U$ ) valutato come rapporto tra il numero di ore di utilizzo in un anno ( $n_{ua}$ ) dell'edificio ed il numero totale di ore in un anno:

$$P_U = \frac{n_{ua}}{n \text{ ore in un anno}}$$

- Densità di Utenza ( $D_U$ ) calcolata come rapporto tra il numero di persone che contemporaneamente utilizzano l'edificio ( $n_p$ ) e la superficie calpestabile totale ( $S_{cl}$ ) dell'edificio, misurata in centinaia di metri quadrati:

$$D_U = \frac{n_p}{S_{cl}}$$

La superficie calpestabile totale è calcolata come superficie utile più la superficie accessoria accessibile alle persone (ad esempio, superficie di scale, superficie di ballatoi, etc.).

Infine, l'Indice di Piano ( $I_P$ ) è introdotto per tenere conto del fatto che, a parità di superficie calpestabile totale, un edificio su più piani può determinare maggiori perdite di vite umane, rispetto ad un edificio a un solo piano.

L'Indice di Piano ( $I_P$ ) assume i seguenti valori in funzione del numero di piani  $n_p$ :

per $n_p = 1 - 2$	$I_P = 1$
per $n_p = 3 - 4$	$I_P = 1,2$
per $n_p = 5 - 6$	$I_P = 1,3$
per $n_p = 7 - 8$	$I_P = 1,4$
per $n_p = 9 - 10$	$I_P = 1,5$
per $n_p \geq 11$	$I_P = 1,6$

---

<sup>1</sup> Si precisa che l'Indice di Affollamento, anche per quanto attiene il fattore temporale, è valutato riferendosi a valori medi dei parametri indipendenti (settimane, giorni e ore di utilizzo).

Valutato l'Indice di Affollamento ( $I_A$ ) di un edificio destinato ad ospitare "uffici pubblici, eventualmente anche aperti al pubblico", si assume:

- **affollamento normale** se  $I_A$  è inferiore o pari a **3,5**
- **affollamento significativo** se  $I_A$  è superiore a **3,5**

Può accadere che un edificio con la destinazione "uffici pubblici, eventualmente anche aperti al pubblico" non abbia la stessa densità di utenza su tutto l'edificio (ad esempio, solo una parte degli uffici è aperta al pubblico); analogamente, può accadere che la parte destinata ad uso uffici sia solo una parte dell'intero edificio.

In questi casi, l'Indice di Affollamento ( $I_A$ ) deve essere assunto pari al valore medio pesato degli  $I_A$  delle varie parti del fabbricato, assumendo come pesi i rapporti tra ciascuna delle superfici calpestabili destinate ai vari utilizzi e la superficie calpestabile totale.

Nel calcolo l'Indice di Affollamento di edifici ad uso promiscuo, in cui siano presenti parti adibite ad uso residenziale, per queste ultime, in via semplificata, può essere assunto un valore dell'Indice di Utenza ( $I_U$ ) pari a **2,1**.

Sono stati elaborati alcuni casi esemplificativi, anche per confrontare i valori indicati, da applicarsi ad edifici ad uso ufficio, con quelli dell'affollamento di edifici adibiti ad altre destinazioni d'uso, quali abitativa, commerciale, produttiva.

## 1. Esempi applicativi per il calcolo dell'Indice di Affollamento ( $I_A$ ) per un edificio a destinazione d'uso unica

### ESEMPIO 1

#### Ufficio aperto al pubblico in un edificio ad un piano

- $S_{cl}$  superficie calpestabile totale edificio = 280 mq/100 mq = 2,8
- $n_u$  numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente = 56
- $g_{ua}$  numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane (aperto tutto l'anno)
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 5,5 giorni (considerando per il sabato l'apertura solo la mattina)
- $h_{ug}$  numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h
- $n_p$  numero piani edificio = 1, quindi  $I_p = 1$

Si determina la Densità di Utenza ( $D_U$ ):

$$D_U = \frac{nu}{S_{cl}} = 20$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 52 \cdot 5,5 = 286$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 2288$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione ( $P_U$ ):

$$P_U = \frac{n_{ua}}{n^\circ \text{ ore in un anno}} = 0,261$$

Si calcola l'Indice di Utenza ( $I_U$ ):

$$I_U = D_U \cdot P_U = 20 \cdot 0,261 = 5,22$$

Si determina l'Indice di Affollamento ( $I_A$ ):

$$I_A = I_U \cdot I_P = 5,22$$

Risultando  $I_A > 3,5$ , si ricade nel caso di edificio con **affollamento significativo**.

## ESEMPIO 2

### Ufficio non aperto al pubblico

- $S_{cl}$  superficie calpestabile totale edificio = 280 mq/100 mq = 2,8
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente  $n_u = 28$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 49 settimane (si assume che l'ufficio resti chiuso per 3 settimane all'anno)
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 5 giorni
- $h_{ug}$  numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h
- $n_p$  numero piani edificio = 6, quindi  $I_p = 1,3$

Si determina la Densità di Utenza ( $D_U$ ):

$$D_U = \frac{n_u}{S_{cl}} = 10$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 49 \cdot 5 = 245$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 1960$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione ( $P_U$ ):

$$P_U = \frac{n_{ua}}{n^\circ \text{ ore in un anno}} = 0,224$$

Si calcola l'Indice di Utenza ( $I_U$ )

$$I_U = D_U \cdot P_U = 10,00 \cdot 0,224 = 2,24$$

Si determina l'Indice di Affollamento ( $I_A$ ):

$$I_A = I_U \cdot I_P = 2,91$$

Risultando  $I_A < 3,5$ , si ricade nel caso di edificio con **affollamento normale**.

## 2. Esempi applicativi per il calcolo dell'Indice di Affollamento ( $I_A$ ) per un edificio a destinazione d'uso promiscua

### ESEMPIO 3

Ufficio aperto al pubblico al piano terra e civile abitazione dal 1° al 9° piano

Ufficio aperto al pubblico

- $S_{cl,1}$  superficie calpestabile totale dell'ufficio = 250 mq/100 mq = 2,5
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente  $n_{u,1} = 40$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane (aperto tutto l'anno)
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 5,5 giorni (apertura del sabato solo di mattina)
- $h_{ug}$  numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h
- $n_p$  numero di piani dell'edificio = 10, quindi  $I_p = 1,5$

Si determina la Densità di Utenza ( $D_{U,1}$ ):

$$D_{U,1} = \frac{n_{u,1}}{S_{cl}} = 16$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 52 \cdot 5,5 = 286$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 2288$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione ( $P_{U,1}$ ):

$$P_{U,1} = \frac{n_{ua}}{n^\circ \text{ ore in un anno}} = 0,26$$

Si calcola l'Indice di Utenza ( $I_{U,1}$ ):

$$I_{U,1} = D_{U,1} \cdot P_{U,1} = 16 \cdot 0,26 = 4,17$$

Si determina l'Indice di Affollamento ( $I_{A,1}$ ):

$$I_{A,1} = I_{U,1} \cdot I_p = 6,26$$

Civile abitazione dal 1° al 9° piano

- $S_{cl,2}$  superficie calpestabile totale edificio = (250 · 9) mq/100 mq = 22,5
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente  $n_{u,2} = 100$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 48 settimane
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 7 giorni
- $h_{ug}$  numero ore di utilizzo in un giorno = 12 h
- $n_p$  numero piani edificio = 10, quindi  $I_p = 1,5$

Si determina la Densità di Utenza ( $D_{U,2}$ ):

$$D_{U,2} = \frac{n_{u,2}}{S_{cl}} = 4,44$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 48 \cdot 7 = 336$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 4032$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzazione ( $P_{U,2}$ ):

$$P_{U,2} = \frac{n_{ua}}{n^{\circ} \text{ ore in un anno}} = 0,46$$

Si calcola l'Indice di Utenza ( $I_{U,2}$ ):

$$I_{U,2} = D_{U,2} \cdot P_{U,2} = 4,44 \cdot 0,46 = 2,04$$

Si determina l'Indice di Affollamento ( $I_{A,2}$ ):

$$I_{A,2} = I_{U,2} \cdot I_P = 3,06$$

L'Indice di Affollamento ( $I_A$ ) dell'edificio ad uso promiscuo risulta essere:

$$I_A = \frac{\sum S_{cl,i} \cdot I_{A,i}}{S_{cl}} = \frac{2,5 \cdot 6,26 + 22,5 \cdot 3,06}{25,0} = 3,38$$

Risultando  $I_A < 3,5$  si ricade nel caso di edificio con **affollamento normale**.

Assumendo, in alternativa, il valore forfettario dell'Indice di Utenza per la porzione di edificio adibita a civile abitazione pari a 2,1 si ottiene:

$$I_{A,2} = I_{U,2} \cdot I_P = 3,15$$

E quindi l'Indice di Affollamento ( $I_A^-$ ) dell'edificio ad uso promiscuo nel suo insieme:

$$I_A^- = \frac{\sum S_{cl,i} \cdot I_{A,i}}{S_{cl}} = \frac{2,5 \cdot 6,26 + 22,5 \cdot 3,15}{25,0} = 3,46$$

Risultando  $I_A^- < 3,5$  si ricade nel caso di edificio con **affollamento normale**.

#### **ESEMPIO 4**

Magazzino al piano terra, ufficio aperto al pubblico al 1° piano e civile abitazione dal 2° al 9° piano

##### Magazzino

- $S_{cl,1}$  superficie calpestabile totale del magazzino al piano terra = 250 mq/100 mq = 2,5
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente  $n_{u,1} = 1$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane

- numero giorni di utilizzo in una settimana = 5 giorni
- $h_{ug}$  numero ore di utilizzo in un giorno = 6 h
- $n_p$  numero piani edificio = 10, quindi  $I_p = 1,5$ .

Si determina la Densità di Utenza ( $D_{U,1}$ ):

$$D_{U,1} = \frac{n_{u,1}}{S_{cl,1}} = 0,40$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 52 \cdot 5 = 260$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 1560$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzo ( $P_{U,1}$ ):

$$P_{U,1} = \frac{n_{ua}}{n^\circ \text{ ore in un anno}} = 0,178$$

Si calcola l'Indice di Utenza ( $I_{U,1}$ ):

$$I_{U,1} = D_{U,1} \cdot P_{U,1} = 0,40 \cdot 0,178 = 0,071$$

Si determina l'Indice di Affollamento ( $I_{A,1}$ ):

$$I_{A,1} = I_{U,1} \cdot I_p = 0,107$$

### Ufficio aperto al pubblico

- $S_{cl,2}$  superficie calpestabile totale edificio = 250 mq/100 mq = 2,5
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente  $n_{u,2} = 50$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 52 settimane (aperto tutto l'anno)
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 5 giorni
- $h_{ug}$  numero ore di utilizzo in un giorno = 8 h
- $n_p$  numero piani edificio = 10, quindi  $I_p = 1,5$

Si determina la Densità di Utenza ( $D_{U,2}$ ):

$$D_{U,2} = \frac{n_{u,2}}{S_{cl,2}} = 20$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 52 \cdot 5 = 260$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 2080$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzo ( $P_{U,2}$ ):

$$P_{U,2} = \frac{n_{ua}}{n^\circ \text{ ore in un anno}} = 0,237$$

Si calcola l'Indice di Utenza ( $I_{U,2}$ ):

$$I_{U,2} = D_{U,2} \cdot P_{U,2} = 20 \cdot 0,237 = 4,74$$

Si determina l'Indice di Affollamento ( $I_{A,2}$ ):

$$I_{A,2} = I_{U,2} \cdot I_P = 7,11$$

### Civile abitazione

- $S_{cl,3}$  superficie calpestabile totale edificio =  $(250 \cdot 8)$  mq/100 mq = 20
- numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente  $n_{u,3} = 88$
- numero settimane di utilizzo in un anno = 48 settimane
- numero giorni di utilizzo in una settimana = 7 giorni
- $h_{ug}$  numero ore di utilizzo in un giorno = 12 h
- $n_{p,3}$  numero piani edificio = 10, quindi  $I_P = 1,5$

Si determina la Densità di Utenza ( $D_{U,3}$ ):

$$D_{U,3} = \frac{n_{u,3}}{S_{cl,3}} = 4,4$$

Si calcola:

giorni di utilizzo in un anno	$g_{ua} = 48 \cdot 7 = 336$ giorni
numero ore utilizzo in un anno	$n_{ua} = g_{ua} \cdot h_{ug} = 4032$ ore
numero totale di ore in un anno	$365 \cdot 24 = 8760$ ore

Si determina il Periodo di Utilizzo:

$$P_{U,3} = \frac{n_{ua}}{n^{\circ} \text{ ore in un anno}} = 0,46$$

Si calcola l'Indice di Utenza ( $I_{U,3}$ ):

$$I_{U,3} = D_{U,3} \cdot P_{U,3} = 4,4 \cdot 0,46 = 2,02$$

Si determina l'Indice di Affollamento ( $I_{A,3}$ ):

$$I_{A,3} = I_{U,3} \cdot I_P = 2,02 \cdot 1,5 = 3,03$$

Si determina l'Indice di Affollamento ( $I_A$ ) dell'edificio ad uso promiscuo nel suo insieme:

$$I_A = \frac{\sum S_{cl,i} \cdot I_{A,i}}{S_{cl}} = \frac{2,5 \cdot 0,107 + 2,5 \cdot 7,11 + 20 \cdot 3,03}{25} = 3,24$$

Risultando  $I_A < 3,5$  si ricade nel caso di edificio con **affollamento normale**.

Assumendo, in alternativa, il valore forfettario dell'Indice di Utenza per la porzione di edificio adibita a civile abitazione pari a 2,1 si ottiene:

$$I_{A,3} = I_{U,3} \cdot I_P = 3,15$$

E quindi l'Indice di Affollamento ( $I_A$ ) dell'edificio ad uso promiscuo nel suo insieme:

$$I_{\bar{A}} = \frac{\sum S_{cl,i} \cdot I_{A,i}}{S_{cl}} = \frac{2,5 \cdot 0,107 + 2,5 \cdot 7,11 + 20 \cdot 3,15}{25} = 3,34$$

Risultando  $I_{\bar{A}} < 3,5$  si ricade nel caso di edificio con **affollamento normale**.

**Allegato B (di cui all'articolo 14, comma 1)**

<b>LAVORI ANAS</b>					
<b>CODICE PPM</b>	<b>CUP</b>	<b>TITOLO LAVORO</b>	<b>COMUNE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>IMPORTO INVESTIMENTO</b>
NEMSBO 01706	F57H23000 990001	SS 64 "Porrettana": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 31+110 e il km 142+187 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023			900.000,00 €
NEMSBO 01707	F57H23001 000001	SS 67 "Tosco Romagnola": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 142+269 e il km 232+377 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023			3.900.000,00 €
NEMSBO 01708	F57H23001 010001	SS 65 "della Futa" e SS 65 BIS "Fondovalle Savena": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 61+695 e il km 90+775 della SS 65 e tra il km 0+000 al km 8+307 della SS 65BIS per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023			1.000.000,00 €
NEMSBO 01709	F87H23001 060001	SS 3BIS "Tiberina": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 162+698 e il km 250+565 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023			600.000,00 €
NEMSBO 01710	F97H23000 860001	SS 623 "del Passo Brasa": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 0+220 e il km 83+324 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023			400.000,00 €
NEMSBO 01711	F87H23001 070001	SS 71 "Umbro Casentinese Romagnola": Interventi urgenti, in tratti saltuari, tra il km 214+050 e il km 254+920 per il ripristino della transitabilità a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023			1.200.000,00 €

NEMSBO 01713	F57H23001 620001	SS 67 "Tosco Romagnola" - Interventi urgenti, in corrispondenza dei corpi in frana tra il km 163+600 e il km 169+000, per il miglioramento della percorribilità già penalizzata a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023			5.500.000,00 €
NEMSBO 01714	F57H23001 620001	SS 67 "Tosco Romagnola" - Primi interventi per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti, in tratti saltuari, tra il km 146+000 circa ed il km 173+000 circa, danneggiati a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023			2.000.000,00 €
NEMSBO 01715	DA CREARE	SS 67 "Tosco Romagnola" – Ripristini saltuari delle pavimentazioni stradali, tra il km 146+000 ed il km 173+000, a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023			500.000,00 €
NEMSBO 01716	F37H23001 660001	SS 64 "Porrettana" – Primi interventi per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti, in tratti saltuari, tra il km 67+000 e il km 72+000 già penalizzata a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023			2.500.000,00 €
NEMSBO 01717	F17H23002 110001	SS 71 " Umbro Casentinese Romagnola " - Interventi urgenti, anche mediante ricostruzione di opere d'arte, per il consolidamento del corpo stradale, tra il km 227+000 ed il km 234+000, fortemente danneggiato a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.			4.000.000,00 €
NEMSBO 01718	F57H23001 630001	SS 65 "della Futa" - Interventi urgenti, anche mediante la messa in pristino di opere d'arte, tra il km 72+600 ed il km 76+400, per il consolidamento del corpo stradale fortemente danneggiato a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.			3.000.000,00 €

NEMSBO 01719	F37H23002 040001	SS 65 "della Futa" - Primi interventi per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti, in tratti saltuari, tra il km 61+695 e il km 90+775, danneggiati a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.			1.000.000,00 €
NEMSBO 01720	F57H23001 640001	SS 623 "del Passo Brasa" - Primi interventi, in tratti saltuari tra il km 37+000 circa e il km 65+000, per il ripristino funzionale di opere e/o manufatti e la rimozione delle limitazioni imposte a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023.			1.500.000,00 €
NEMSBO 01724	F17H23004 720001	SS 3BIS "Tiberina": Lavori di ripristino e di riqualificazione, del corpo stradale e/o di manufatti ad esso afferenti, in tratti saltuari, tra il km 162+698 e il km 250+565 a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023 - Stralcio A			2.500.000,00 €
NEMSBO 01066	F87H22002 060001	Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza in corrispondenza di frane e dissesti idrogeologici lungo l'intero tronco stradale tra il km 0+000 ed il km 45+660.			1.800.000,00 €
NEMSBO 01342	F87H23000 520001	S.S. 71 Lavori di installazione barriere paramassi, e manutenzione e consolidamento dei versanti e delle scarpate in frana lungo l'intero itinerario.			1.070.000,00 €
NEMSBO 01404	F17H23002 300001	Lavori di ripristino della pavimentazione lungo la S.S. 71, dal km 214+050 al km 254+920			5.000.000,00 €
NEMSBO 00673	F47H20002 830001	Lavori straordinari sull'opera po_08_1000000433_km_000+141_Svincolo Mercato Saraceno			5.037.373,71 €
					<b>43.407.373,71</b>
					€

**Allegato C (di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c))**

«Allegato 1-ter  
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter.2)

Elenco degli interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

<b>Regione</b>	<b>Intervento</b>
Veneto	Bacino per l'innervamento artificiale, ad integrazione di quello esistente, e ampliamento della relativa rete di innervamento
Veneto	Realizzazione di nuovo impianto a fune – Ambito B della Proposta di partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo
Lombardia	Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi
Lombardia	Nodo di Castione Andevenno, noto come "svincolo di Sassella"

».